



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione

Università degli Studi di Messina

Prot. 60709
Del 22, 11, 2013
Tit./Cl. VII, 12 Interno/Esterno

Circolare n° 67/2013

**Ai Sig.ri
Direttori di Dipartimento**

**Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa**

**Ai Responsabili dei laboratori o a quanti sono
identificati come Responsabili delle Attività di
Didattica e di Ricerca in Laboratorio**

Oggetto: informazioni circa gli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro previsti dagli art. 36 e 37 del D.L.vo 81/08, D.L.vo 106/09 e dal DM 363/08, alla luce della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 2012 degli accordi, approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministro della Salute, per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Formazione e addestramento specifico.

Si informano le SS.LL. che sulla G.U. dell'8 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli accordi, approvati nella seduta del 21 dicembre 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, relativi alla individuazione dei contenuti della formazione del Datore di Lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione e di quella dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, di cui agli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

Il citato accordo individua anche il numero delle ore di formazione cui il lavoratore deve partecipare. (vedasi tabella allegata)

Si fa presente pertanto, così come già fatto con precedenti comunicazioni, che l'obbligo formativo spetta al Magnifico Rettore, in quanto Datore di Lavoro e in via concorrente anche ai Dirigenti, così come individuati all'art. 2 comma 1) Lett. b) del D.Lgvo 81/08.

Annualmente quindi devono essere predisposte ed eseguite tutte quelle attività formative previste dal citato Accordo e rivolte a tutto il Personale (secondo le attività svolte) e agli studenti (in quanto equiparati al lavoratore)

Si fa presente che il Datore di Lavoro, per tramite del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione, organizza annualmente degli incontri formativi di 4 ore, i cui moduli sono dedicati alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, oltre ai corsi per gli Addetti alla Emergenza Incendio e al Primo Soccorso.

Tali moduli formativi sono rivolti indistintamente a tutto il personale, compresi gli studenti.

Per quanto attiene invece alle attività specifiche di ogni struttura (Dipartimenti – Centri Autonomi di Spesa) questi adempimenti non possono che essere assicurati nella struttura stessa tramite le figure individuate dalla normativa, che si occupano della sicurezza: i Responsabili di Struttura (Direttori dei Dipartimenti, identificati come Dirigenti ai sensi del d.lgs. 81/08), i Preposti e i Responsabili della Didattica o della Ricerca in laboratorio (identificati nel D.M. 363/98).

Pertanto è necessario che le figure sopra indicate singolarmente o in gruppo, programmino, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, gli ulteriori moduli formativi (*formazione specifica*) da svolgersi direttamente nelle varie Facoltà.

Ciò nonostante comprendendo le difficoltà che possono sussistere, s'informano le SS.LL., così come già specificato in precedenti note, che è possibile utilizzare la collaborazione del Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione per la programmazione dei moduli formativi specifici, condotti comunque in collaborazione con gli stessi Responsabili delle singole strutture (*Direttori dei Dipartimenti e Responsabili dei Laboratori*).

Qualora i singoli Responsabili delle Strutture (Dipartimenti) intendano organizzare direttamente tale tipo di attività formativa, si allega alla presente, ai fini di una migliore informazione e della standardizzazione delle procedure formative nell'ambito della sicurezza sul lavoro, un documento contenente indicazioni generali sulla metodologia da adottare per la programmazione della formazione del personale afferente alla propria struttura che svolge attività particolari o può essere esportata a rischi specifici.

Nell'allegato è stata anche inserita una scheda tipo per la giustificazione dell'avvenuta formazione.

Si evidenzia, così come emerge dalle ultime disposizioni legislative, che l'attività formativa in materia di sicurezza sul lavoro assume oggi rilevanza fondamentale per la tutela della sicurezza del lavoratore.

Si auspica un impegno costante di tutti, al fine di trasmettere ai lavoratori quelle informazioni e ove richiesto anche l'addestramento, per consentire a questi ultimi di svolgere in piena sicurezza tutte le attività lavorative presenti nella nostra Amministrazione.

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare direttamente il Direttore del Servizio arch. C. Savoca ai numeri 090/6768250-8251, mail – servizioprevenzione@unime.it

Il Direttore Generale
(Prof. Francesco De Domenico)



Il Rettore
(Prof. Pietro Navarra)



Il Direttore del Servizio
(Arch. C. Savoca)



ALLEGATO